

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31057 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Data Udienza: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: Sea Club Srl
avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale per il riesame di Pescara
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Vittorio Stanislao Scarlini;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Paraspоро che ha
chiesto l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie dei difensori che hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di Pescara, sezione per il riesame, per quanto qui di interesse rigettava la richiesta di riesame presentata da Nino Larivera quale legale rappresentante della srl Società Sea Club avverso il sequestro preventivo del complesso balneare denominato "Delfino Verde" (compresi gli accessori: ombrelloni, cabine, bar, ristorante, pizzeria ed altro), sito in Pescara, in viale della Riviera Nord al n. 112.

La ragione del vincolo reale aveva trovato fondamento nel delitto di bancarotta contestato a Nino Larivera ed altri (Marisa Crisante, amministratore unico della snc Delfino Verde, il cui fallimento era stato dichiarato il 13 aprile 2021, Angelo Di Mario, amministratore unico della srls Manolo e coniuge della Crisante, Gianluca Scutti, amministratore unico della srl Beach Club) per avere distratto l'intero compendio aziendale della snc Delfino Verde, consentendo prima il

subingresso, nell'aprile/maggio 2019, nella concessione demaniale della srls Manolo (amministrata dal Di Mario ma sostanzialmente riconducibile allo Scutti visto che questi ne possedeva il 99,9 % delle quote tramite la ricordata srl Beach club) e ciò senza il versamento di corrispettivo alcuno.

Cedendo poi, a sua volta, la srls Manolo, il medesimo compendio aziendale alla odierna ricorrente srl Sea Club, amministrata da Nino Larivera (le cui quote appartenevano alla srl Larivera ed alla srl Distra, quest'ultima amministrata da Celeste Travaglini, convivente dello Scutti) per un corrispettivo giudicato incongruo (euro 145.249,69 a cui doveva aggiungersi l'assunzione di debiti per euro 293.971,11 rispetto ad un valore di stima superiore al milione di euro).

2. Propone ricorso la srl Sea Club, in persona dell'amministratore unico Nino Larivera, a mezzo dei propri difensori Avv.ti Augusto La Morgia e Angelo Sbrocca, articolando le proprie censure in quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine all'inquadramento giuridico del subingresso della srls Manolo nella concessione demaniale in origine intestata alla snc Delfino Verde.

Si era lungamente argomentato sul fatto che la voltura della concessione balneare, discendente dagli atti del 9 e del 23 maggio 2019, non costituisse affatto, come aveva invece ritenuto il Tribunale, una vera e propria cessione dell'intero compendio aziendale della fallita.

Si era trattato, infatti – anche considerando il provvedimento del Tribunale civile di Pescara di rigetto dell'istanza di sequestro avanzata dal curatore fallimentare, che aveva affermato come la cessione delle quote del 9 maggio 2019 con l'esplicita autorizzazione a subentrare nella concessione non fosse inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 64 legge fall. – di un subingresso nella concessione demaniale con conseguente novazione soggettiva del rapporto concessorio (così come pacificamente afferma la giurisprudenza amministrativa).

Tanto è vero che la successiva cessione del compendio aveva trovato fondamento nella nuova licenza e non nel passaggio a cui si è fatto riferimento.

Il Tribunale aveva pertanto errato nel ritenere che, solo con una cessione di azienda, potesse realizzarsi il subentro del concessionario demaniale disciplinato dall'art. 46 del codice della navigazione. Tanto è vero che si era limitato a citare il diverso art. 49 del medesimo codice.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per omessa o apparente motivazione in ordine al ritenuto dolo concorsuale del Larivera (e della srl Sea Club dal medesimo rappresentata) nel delitto di bancarotta patrimoniale.

Secondo il Tribunale l'atto di cessione del 9 settembre 2019, del compendio aziendale da srls Manolo a srl Sea Club, avrebbe costituito l'ultimo tassello del più complessivo disegno di spoliazione del patrimonio della fallita.

E tuttavia, quanto alla srl Sea Club, doveva rilevarsi come la stessa avesse acquistato dal legittimo proprietario e come non si fosse adottato lo stesso schema seguito nel primo passaggio, che avrebbe consentito di acquisire la concessione senza versare alcun corrispettivo. Così che doveva escludersi la compartecipazione al complessivo disegno criminoso del Larivera, legale rappresentante della società che aveva, da ultimo, acquisito la concessione demaniale e la relativa azienda (anche considerando che Larivera non aveva mai conosciuto personalmente Crisante e Di Mario, i protagonisti del primo subingresso).

Lo stesso Gip aveva ritenuto circostanza non significativa quella relativa alla congruità o meno del corrispettivo fissato, considerando l'esito dell'azione revocatoria ordinaria, positivo per la curatela (con la sola eccezione della mancata restituzione dei beni).

Sentenze che però – pur fondandosi sulla incongruità del corrispettivo - non potevano costituire un elemento certo da cui desumere la partecipazione del Larivera al complessivo disegno distrattivo (anche considerando che il prezzo fissato era il risultato di una due-diligence).

Comunque, mai si era dubitato che l'acquisto della Sea Club fosse avvenuto da soggetto non effettivo titolare del complesso balneare.

2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per l'omessa o apparente motivazione in ordine al prezzo corrisposto per la cessione da Manolo srls a Sea Club srl.

Era circostanza di rilievo tanto da essere menzionata anche nel capo di incolpazione. Considerando, poi, che la pubblica accusa sul punto aveva affidato l'incarico ad un consulente che aveva fissato il corretto corrispettivo in euro 1.181.158,13.

Il Tribunale aveva solo genericamente motivato in risposta ai rilievi difensivi a tal proposito. Non si era, infatti, tenuto conto della necessaria svalutazione dei beni mobili, il cui acquisto risaliva ad oltre 10 anni prima, e della altrettanto necessaria rettifica del valore di quelli amovibili perché acquisibili – cessata la concessione - al patrimonio dello Stato.

Doveva così accertarsi quali fossero i beni ammortizzabili valutabili. Come detto, il prezzo pagato corrispondeva ai valori riscontrati in una due-diligence.

I beni erano stati tutti utilizzati dalla Sea Club per condurre l'attività cedutale. Si erano omessi di considerare tutti gli ulteriori elementi, relativi all'incidenza della

direttiva Bolkenstein ed agli abusi edilizi che avevano comportato la demolizione di alcune costruzioni.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge per l'omessa o apparente motivazione in riferimento al *periculum in mora*.

Il Tribunale si era limitato a motivare *per relationem* richiamando le considerazioni del provvedimento genetico.

Considerando gli artt. 46 e 49 del codice della navigazione, si era pervenuti a sequestrare dei beni appartenenti allo Stato che ne ritornerà in possesso a fine concessione.

Dimenticando poi che sarà sempre il Comune di Pescara a scegliere il concessionario di tali beni.

Non si era poi considerata la decisione della Corte d'appello civile che aveva ritenuto di non restituire i beni, considerando la natura dichiarativa e non costitutiva della sentenza sulla azione revocatoria.

Così che non vi era alcuna possibilità che il bene venisse disperso considerando che ogni successivo eventuale passaggio sarà sempre soggetto ad autorizzazione amministrativa.

I beni sottoposto al vincolo poi non erano più quelli riconducibili alla fallita così da non potersi considerare pertinenti a reato. Peraltro, la soluzione adottata con l'estromissione di srl Sea Club e l'affidamento dell'amministrazione ad un custode aveva comportato che questa restasse obbligata al pagamento del canone

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Cinzia Paraspuro, ha inviato memoria scritta in cui conclude per l'inammissibilità del ricorso.

4. I difensori del ricorrente hanno inviato memoria con la quale, anche in replica alla requisitoria del pubblico ministero, insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso presentato nell'interesse della srl Sea Club non merita accoglimento.

1. Deve innanzitutto sottolinearsi – come del resto anche il ricorrente ha ricordato – che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "*errores in iudicando*" o "*in procedendo*",

sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; e più di recente Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).

2. Così definito il perimetro delle censure che possono essere mosse alla decisione impugnata, le doglianze formulate dal ricorrente nei motivi di ricorso non possono essere accolte.

Quanto, infatti, alla censura relativa al dettato dell'art. 46 del codice della navigazione deve rilevarsi come il medesimo non regoli affatto i rapporti fra i privati che si succedano nella concessione demaniale ma si limiti invece a dettare regole nel subentro della medesima, consentendolo nei confronti dell'ente che tale concessione deve autorizzare.

Il dettato è, infatti, il seguente:

Art. 46 - Subingresso nella concessione

"Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente.

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneità tecnica od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca."

Se ne deduce che il subingresso disciplinato dal primo comma – quello attuato nella presente concreta fattispecie – deve considerarsi preceduto, o accompagnato o seguito da un accordo fra le parti che ne stabilisca il corrispettivo, trattandosi di cedere la concessione stessa e la relativa azienda (non essendo la concessione "restituita" al concedente che potrebbe così scegliere liberamente il successivo concessionario).

Accordo che, invece, nel caso di specie, è del tutto mancato configurando così una incomprensibile (sul piano economico) cessione gratuita della concessione e della relativa azienda.

Una cessione che aveva sottratto alla fallita la concessione e la relativa azienda, avviandola all'inevitabile fallimento. A favore poi di una società i cui *dominus* e legali rappresentanti, alcuni degli odierni indagati, che erano

ovviamente consapevoli di tale spoliazione, non avendo versato corrispettivo alcuno ed avendo acquisito una concessione demaniale e la relativa azienda il cui valore positivo non era logicamente contestabile.

3. Il complessivo disegno criminoso (di spoliazione della fallita) era talmente chiaro, e comune a tutti gli indagati, che:

- nel successivo passaggio della concessione e dell'azienda (da srls Manolo all'odierna ricorrente) - ancora, seppure solo in parte, a favore dei soggetti protagonisti della prima cessione (la convivente di Scutti era la legale rappresentante di una delle società che possedeva le quote della ricorrente) - l'accordo fra privati veniva, invece, stipulato e veniva fissato un corrispettivo, così comunque confermando il valore economico positivo di quanto acquistato;

- e, tuttavia, anche il corrispettivo fissato era del tutto incongruo, con il risultato complessivo - a cui avevano concorso tutti gli indagati, e fra questi il legale rappresentante della ricorrente - di far pervenire a Sea Club un bene (la concessione e l'azienda) a prezzo vile.

4. Che poi il prezzo della seconda cessione fosse incongruo era dimostrato non solo dalla consulenza disposta dalla pubblica accusa ma anche dalle osservazioni del consulente del pubblico ministero e dall'offerta di acquisto pervenuta alla ricorrente e riferita dal curatore (a fronte delle quali circostanze divengono prive di rilievo le asserzioni della difesa e del consulente della stessa circa la adeguatezza del secondo - mancando comunque il primo - corrispettivo).

L'osservazione secondo cui, nel processo civile in cui si era giudicata l'azione revocatoria, non si era pervenuti alla restituzione del bene è priva di rilievo posto che tale esito deriva dalla natura e dagli effetti di quella azione civile - la non opponibilità della cessione ai creditori istanti - diversamente dal vincolo reale che il giudice penale può apporre sul bene, nei confronti di tutti gli interessati, qualora gli stessi, come nel caso di specie, non abbiano acquisito lo stesso in buona fede.

5. Quanto al *periculum in mora*, il complessivo disegno criminoso perseguito ed attuato con le due successive cessioni - della concessione demaniale e dell'azienda - di cui si è detto e di cui la srl Sea Club, con il suo legale rappresentante Nino Larivera, erano parte, risulta evidente, avendo gli indagati già dimostrato la volontà comune di pervenire non solo alla sottrazione dell'azienda alla fallita ma anche alla sua successiva dispersione, al fine di renderne più complesso il recupero.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna della srl ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 24 giugno 2026.

Il Consigliere estensore

Enrico Vittorio Stanislao Scarlini

Il Presidente

Rossella Catena